

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 468-A</sup>

## RELAZIONE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI COSTITUZIONALI - ORGANIZZAZIONE DELLO STATO - REGIONI - DISCIPLINA GENERALE DEL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO)

(RELATORE BASSETTI)

SUL

### DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
(ANDREOTTI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'INTERNO  
(COSSIGA)

COL MINISTRO DEL TESORO  
(STAMMATI)

E COL MINISTRO DEL BILANCIO  
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA  
(MORLINO)

*alla Presidenza il 27 settembre 1976*

Proroga delle deleghe di cui agli articoli 1, 6 e 7 della legge 22 luglio 1975, n. 382, sull'ordinamento regionale e sull'organizzazione della pubblica amministrazione

*Presentata alla Presidenza il 12 ottobre 1976*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La delega attribuita al Governo dall'articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382, per il completamento dell'ordinamento regionale è scaduta il 4 settembre scorso.

Sono contemporaneamente scadute le altre deleghe di cui ai successivi articoli 6 e 7 della stessa legge — connesse o consequenziali all'attuazione della prima — concernenti: a) la soppressione degli uffici centrali

delle amministrazioni statali a seguito del trasferimento o della delega di funzioni alle Regioni; *b*) l'istituzione presso la presidenza del Consiglio dei ministri dei ruoli unici di impiegati e operai; *c*) la collocazione nei ruoli indicati alla lettera precedente dei dipendenti che siano assegnati alla amministrazione statale ai sensi dell'articolo 1, primo comma lettera *d*) della stessa legge n. 382; *d*) la soppressione di uffici periferici delle amministrazioni statali a seguito del trasferimento alle Regioni a statuto speciale e alle provincie autonome di Trento e Bolzano, in attuazione dei loro statuti; *e*) la disciplina dell'impiego del personale del ruolo unico dei dirigenti presso le singole amministrazioni dello Stato; *f*) la soppressione dei ruoli dirigenziali istituiti presso le singole amministrazioni.

Le cause che hanno determinato l'insufficienza del termine di un anno concesso al Governo per l'emanazione delle norme delegate, vanno fatte risalire soprattutto al fatto che tale termine era stato inizialmente fissato con riferimento a una attività delegata diversa e meno ampia e complessa di quella che fu definitivamente delineata dalla legge n. 382, che modificò profondamente il primitivo testo governativo.

A questa causa si è aggiunta quella della crisi del Governo e delle elezioni anticipate, che hanno operato nel senso di una sostanziale decurtazione del termine concesso.

In relazione a questi fatti, il Governo ha approvato, subito dopo il suo insediamento, e ha presentato alle Camere un disegno di legge che propone il rinnovo delle deleghe conferite dalla legge n. 382 per la durata di 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di rinnovo.

La I Commissione ha esaminato attentamente il disegno di legge, constatando in primo luogo la validità della osservazione del Governo, circa la necessità di parlare, nell'articolo unico del disegno di legge predisposto, di rinnovazione, e non di proroga delle deleghe scadute. Anche in considerazione di questo fatto, la I Commissione ha ritenuto opportuno integrare tale articolo con l'esplicito richiamo alle modalità di esercizio della delega, di cui all'articolo 8 della citata legge n. 382.

La I Commissione si è quindi particolarmente soffermata sulla durata della rinnovazione.

Questo termine ravvicinato sarebbe senza dubbio insufficiente, se l'anno trascorso non

fosse stato utilmente impiegato in un intenso lavoro di approfondimento della complessa materia, essenziale per giungere alla positiva attuazione della legge di delega.

Il Governo ha, infatti, opportunamente affidato a una commissione di studio, formata da qualificati nomi della dottrina nonché della pubblica amministrazione e presieduta dal professor Massimo Severo Giannini, il compito di elaborare un insieme di proposte organiche sul completamento dell'ordinamento regionale.

Come è noto, questa commissione ha presentato un documento preparatorio, composto di una parte generale e di proposte specifiche relativamente ai grandi settori organici in cui la commissione ha ritenuto opportuno suddividere le funzioni da attribuire alle regioni, sia sotto forma di trasferimento sia di delega: i settori cioè del territorio, dell'agricoltura, delle attività secondarie e terziarie, dei servizi sociali, delle attività culturali.

Il lavoro svolto dalla commissione ha ricevuto unanime riconoscimento, sia per lo sforzo, positivamente compiuto, di una messa a fuoco globale della materia, che ne ha posto in evidenza le complesse connessioni interne ed esterne, sia per la consistenza delle proposte relative ai diversi settori, proposte che, in quanto tali, sono formulate proprio per suscitare il dibattito e la critica costruttiva.

Contemporaneamente, l'approvazione della legge di delega e le indicazioni della commissione Giannini hanno suscitato un ampio dibattito nelle sedi politiche, in quelle istituzionali e in particolare in quelle regionali, nonché da parte delle forze sociali, in particolare da parte dei sindacati e delle associazioni imprenditoriali. I dibattiti svoltisi e le proposte emerse durante l'anno trascorso costituiranno quindi un apporto politico-culturale prezioso per rendere più sollecite le formulazioni definitive.

Ciò non di meno, la durata del rinnovo appare ugualmente molto ristretta rispetto al procedimento di elaborazione delle norme delegate, previsto dall'articolo 8 della legge n. 382. Tale procedimento comporta, infatti, una durata di almeno cinque mesi a partire dalla presentazione, da parte del Governo, delle proposte delle norme delegate (proposte non ancora presentate).

Questa ristrettezza dei tempi ha indotto alcuni commissari a prendere in considerazione l'ipotesi di una durata maggiore del

rinnovo. Rispetto a questa ipotesi, è emersa l'eventuale disponibilità del Governo ad accettare un ampliamento del termine, purché contenuto in un periodo inferiore ai nove mesi e purché sull'emendamento vi fosse l'unanimità di tutte le forze politiche dell'arco costituzionale.

Valutate queste indicazioni, la I Commissione ha ritenuto di non proporre alcun prolungamento del termine, e di approvare quindi l'articolo unico del disegno di legge, così come proposto dal Governo, con il solo emendamento diretto ad inserire, dopo

le parole « della legge 22 luglio 1975, n. 382 », le altre « con le modalità di cui all'articolo 8 ».

Facendomi portavoce delle decisioni della Commissione, affido il disegno di legge così modificato al dibattito della Camera, auspicandone l'approvazione nel testo proposto e, qualora l'Assemblea ritenesse opportuno un prolungamento dei termini per l'esercizio delle deleghe, segnalando fin da ora le indicazioni emerse nel corso del dibattito presso la I Commissione circa la durata di tali termini.

### DISEGNO DI LEGGE DEL GOVERNO

**Proroga delle deleghe di cui agli articoli 1, 6 e 7 della legge 22 luglio 1975, n. 382, sull'ordinamento regionale e sull'organizzazione della pubblica amministrazione.**

#### ARTICOLO UNICO.

Le deleghe conferite al Governo con gli articoli 1, 6 e 7 della legge 22 luglio 1975, n. 382, sono rinnovate per la durata di 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

### TESTO DELLA COMMISSIONE

**Rinnovo delle deleghe di cui agli articoli 1, 6 e 7 della legge 22 luglio 1975, n. 382, sull'ordinamento regionale e sull'organizzazione della pubblica amministrazione.**

#### ARTICOLO UNICO.

Le deleghe conferite al Governo con gli articoli 1, 6 e 7 della legge 22 luglio 1975, n. 382, con le modalità di cui all'articolo 8, sono rinnovate per la durata di 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.